SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2203

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro della pubblica istruzione

(LOMBARDI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 4

Disegno di legge ..... » 6

Testo del decreto-legge ..... » 7

ONOREVOLI SENATORI. - In attuazione della delega contenuta nella legge 8 giugno 1990, n. 142, i decreti legislativi della primavera del 1992, nell'istituire otto nuove province, hanno previsto, fra l'altro, che le amministrazioni dello Stato avrebbero dovuto valutare, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di attivare nell'ambito delle stesse, il funzionamento dei propri uffici periferici, al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

In effetti gli interventi di riforma delle strutture e delle funzioni del Ministero della pubblica istruzione sono stati condizionati dalla esigenza, codificata nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, di porre mano contestualmente alla revisione dell'ordinamento della scuola mediante il riconoscimento di una più ampia autonomia a tutte le istituzioni scolastiche.

Il percorso normativo scandito dalla richiamata legge di accompagnamento alla finanziaria del 1994, e consistente nell'emanazione di provvedimenti legislativi propedeutici all'esercizio di un'articolata potestà regolamentare, non ha potuto trovare realizzazione, atteso lo spirare infruttuoso del termine della delega (30 settembre 1994) che ha reso necessaria l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un nuovo schema di provvedimento ora all'esame parlamentare.

La necessità di adottare le iniziative legislative finalizzate a costituire gli uffici scolastici di cui si tratta è derivata dall'esigenza di decongestionare l'attività dei provveditorati agli studi aventi sede nelle province al cui territorio facevano capo quelle neo istituite.

Il provvedimento urgente proposto tiene conto delle previsioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche funzionali da destinare alle nuove strutture trovano una loro definizione nell'ambito delle disponibilità di organico del Ministero della pubblica istruzione, da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica dei carichi di lavoro, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993.

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri conseguenti all'attivazione ed al funzionamento dei provveditorati agli studi nelle province di nuova istituzione sono a carico, in parte, delle province stesse e, in parte, dello Stato (Ministero della pubblica istruzione).

Alle prime fanno capo le spese relative alla fornitura ed alla manutenzione dei locali, degli arredamenti, degli impianti d'acqua, di illuminazione, riscaldamento e all'installazione delle linee telefoniche.

Allo Stato competono le spese postali, il canone per l'uso del telefono, le spese d'ufficio, la fornitura e la manutenzione degli automezzi di servizio, il collegamento degli uffici con il sistema informativo funzionante presso il Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto concerne gli oneri a carico dello Stato, si allega il relativo prospetto (allegato A) con l'indicazione dei capitoli di bilancio di pertinenza.

La spesa annua complessiva è stimata in 1.445 milioni di lire.

Per quanto riguarda le spese a carico delle amministrazioni provinciali, dovendo fornire un'indicazione anche approssimativa, si può stimare in circa 300 milioni di lire il maggior costo medio per singolo ente, per un onere complessivo di 2.400 milioni di lire. Si deve comunque far presente che il predetto maggior onere potrebbe costituire un limite massimo di impegno, nella considerazione che gli stessi enti sarebbero in grado, parzialmente o totalmente, di sostenere le spese di rispettiva competenza nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie.

Per quanto concerne il personale da destinare agli uffici in questione, lo schema che si propone è stato formulato in una stesura che non comporta aumenti di organico e di spesa.

L'onere aggiuntivo complessivo di bilancio derivante dal provvedimento è stimato, pertanto, in lire 3.845 milioni annui.

Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di una quota parte dell'accantonamento di cui alla tabella A, voce «Ministero della pubblica istruzione», allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).

ALLEGATO A

SPESE DI FINANZIAMENTO

Nuovi provveditorati	Abitanti	Spese postali Capitolo 1118	Spese telefoniche Capitolo 1143	Spese d'ufficio Capitolo 1130	Automezzi e serv Capitolo 1119	Colleg sist inf Capitolo 1129	Totale
1) Biella	195.743	7.000.000	28.000.000	100.000.000	30.000.000	15.000.000	
2) Crotone	196.011	7.000.000	28.000.000	100.000 000	30.000.000	15.000.000	
3) Lecco	291.283	7.000.000	28.000.000	110.000.000	30.000.000	15.000.000	
4) Lodi	183.264	7.000.000	28.000.000	90.000.000	30.000.000	15.000.000	
5) Prato	214.448	7.000.000	28.000.000	105.000.000	30.000.000	15.000.000	
6) Rimini	285.584	7.000.000	28.000.000	110.000.000	30.000.000	15.000.000	
7) Verbania	174.281	7.000.000	28.000.000	90.000.000	30.000.000	15.000.000	
8) Vibo Valentia	195.248	7.000.000	28.000.000	100.000.000	30.000.000	15.000.000	

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapposti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346.

Decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 245 del 19 ottobre 1995.*

Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire il funzionamento degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione nelle province di recente istituzione, anche al fine di attuare un più stretto collegamento fra amministrazioni ed istituzioni scolastiche nei rispettivi ambiti territoriali, nonchè di migliorare la qualità del servizio al cittadino;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla vigente normativa, nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, sono istituiti provveditorati agli studi, ad ognuno dei quali è preposto un dirigente amministrativo ed assegnato personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, nell'ambito delle disponibilità di organico esistenti.

2. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del medesimo articolo tengono conto, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, della istituzione degli uffici di cui al presente decreto.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180 milioni per l'anno finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 711 milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1995.

SCÀLFARO

DINI — LOMBARDI — MASERA — FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO